

CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

SERVIZIO ANNONA

Reg. n. <u>55</u>

OTT. 2009

Oggetto: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI DISTRIBUZIONE

CARBURANTI.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che la commissione comunale competente per la verifica di compatibilità degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 23/2004, in data 13 luglio 2009, a seguito di sopralluogo esperito presso l'impianto di distribuzione carburanti "ESSO", ubicato in questo comune alla via Manfredi, ha dichiarato incompatibile l'impianto stesso;

PRESO ATTO che con nota del 31. 8. 2009, prot. n. 9962, il Responsabile del Settore Urbanistica notificava alla società Esso Italia l'avvio delle procedure di revoca di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento del 10 gennaio 2006, n. 2 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria";

RILEVATO che sono decorsi 30 giorni dalla notifica, avvenuta con lettera raccomandata a.r. prot. n. 31. 8. u.s. e ricevuta dall'interessato il 3. 9. 2009, senza risulti che la società Esso abbia non ha presentato a questo Ente alcun progetto di adeguamento dell'impianto;

VISTO l'art. 14 della Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 "Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti", che prevede la revoca definitiva dell'autorizzazione nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune;

VISTI:

- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 3 della legge regionale n. 23/2004;
- l'art. 6 comma 3 del regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria";
- lo Statuto comunale

REVOCA

l'autorizzazione all'esercizio di distribuzione carburanti dell'impianto "ESSO" ubicato in Monte Sant'Angelo alla via Manfredi, rilasciata in favore della società "Esso Italiana s.p.a" con sede in Bari, alla via Petroni, n. 127/2;

DISPONE

la chiusura dell'impianto in oggetto entro sessanta giorni dal notifica della presente revoca;

ORDINA

Che nel predetto termine di gg. 60 dalla notifica di disattivare e smantellare l'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle attrezzature sopra suolo e sottosuolo e la bonifica dell'area

Contro il presente atto definitivo è ammesso ricorso al T.A.R Puglia Sezione di Bari, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, nei termini e nei modi previsti dalla Legge, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato, entro centoventi giorni

Monte Sant'Angelo, il 30 ottobre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANNONA

dott. Michele CAMPANELLI